

## FAQ

**1. Domanda:** Le istanze pervenute via PEC, entro i termini previsti dal bando, sono considerate ammissibili?

**Risposta:** Sì. La legge equipara la trasmissione a mezzo PEC alla notifica con posta ordinaria con ricevuta di ritorno.

**2. Domanda:** Considerate le possibilità alternative di presentazione delle istanze, quale sarà il metodo di attribuzione dell'ordine cronologico?

**Risposta:** Per l'invio a mezzo PEC, la data e l'orario di avvenuta consegna; per l'invio tramite raccomandata a.r. e nel caso di consegna a mano verranno apposti, con protocollo telematico, data e orario di ricezione.

**3. Domanda:** Si tratta di un click day?

**Risposta:** Non si tratta di un click day fisico, virtuale o tecnico, ma di un'operazione a sportello tipica del settore bancario a valere su fondi pubblici. L'analisi del contesto e della domanda potenziale consentono di ritenere che la dotazione finanziaria disponibile sia sufficiente a soddisfare il bacino di utenza.

**4. Domanda:** Una Società ha acquistato macchinari ed altri beni previsti tra le spese ammissibili ricevendo apposite fatture. Tuttavia, per pregressi rapporti debito/credito con il fornitore in questione, le somme dovute a fronte dei predetti acquisti sono state portate in compensazione. L'impresa dispone di una dichiarazione di avvenuta compensazione riportata in fattura. Si chiede, pertanto, la possibilità o meno di rendicontare spese ammissibili aventi, quali supporti documentali, le relative fatture corredate da dichiarazione di avvenuta compensazione di crediti pregressi e, dunque, senza il supporto documentale costituito dall'evidenza contabile dei relativi bonifici.

**Risposta:** Il supporto documentale costituito dall'evidenza contabile dei bonifici rappresenta prova dell'operazione finanziaria posta in essere (per come previsto nell'allegato DPI001 alla domanda di contributo). L'IRFIS valuterà, pertanto, eventuale ammissibilità degli investimenti effettuati mediante compensazioni sulla base della normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché sugli indirizzi operanti in ambito di finanza agevolata.

**5. Domanda:** Una società ha già da tempo completato gli investimenti, iniziando la produzione di dpi anti Covid in piena pandemia. Avendo già avviato la produzione e completato l'intero investimento, ci si chiede se sia o meno necessario produrre l'attestazione bancaria richiesta dal bando, che, a rigore, sembrerebbe riferirsi a quelle aziende che ancora devono realizzare gli investimenti consentiti dalla lex specialis.

**Risposta:** Nel caso in cui l'investimento sia stato integralmente completato e pagato l'attestazione bancaria non dovrà necessariamente essere prodotta.

**6. Domanda:** Se l'attestazione bancaria non è ancora disponibile alla data del 30.08.2021 è possibile procedere momentaneamente all'inoltro della domanda e relativa documentazione prevista dal bando (acquisendo in tal modo protocollo attestante data e ora della presentazione dell'istanza) e fornire in un momento successivo la lettera di attestazione bancaria?

**Risposta:** L'attestazione bancaria deve essere presentata entro il termine finale previsto dal bando, anche successivamente alla presentazione della domanda. Ai fini dell'ordine cronologico della domanda avrà, comunque, rilevanza la data di completamento della documentazione.

**7. Domanda:** Cumulabilità tra il contributo ex. Art. 5, commi 11 e 12 e Art. 6 commi 1 e 2, L.R. Sicilia n. 9 del 12/05/2020 e analoghe misure previste dalla normativa nazionale

**Risposta:** Il comma 12, dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9 destina le risorse di cui al precedente comma 11 alla costituzione di un apposito fondo, che opera mediante contributi a fondo perduto, istituito presso IRFIS FinSicilia S.p.A. e destinato alle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione di dispositivi di protezione individuale stessi.

Lo stesso comma 12 conclude con la previsione che *"Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale"*.

Ai fini della definizione dell'iter valutativo per la concessione del contributo di cui all'oggetto potranno, pertanto, essere considerate ammissibili solamente le istanze presentate da aziende che non hanno richiesto/usufruito di analoghe misure previste dalla normativa nazionale o che, in caso contrario, optino per il contributo ex art. 5, commi 11 e 12 e Art. 6 commi 1 e 2, L.R. Sicilia n. 9 del 12/05/2020.